



SENT. n. 14/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21376** proposto, con ricorso depositato

il 20.4.2023, da Omissis nata a Omissis il Omissis (c.f. Omissis) e residente a

Omissis, Omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, da avv. Luigi

Maggiani (c.f. MGGLGU67S06F023T) e con lui elettivamente domiciliata al

domicilio digitale avvluigimaggiani@cnfpec.it.

Contro

-INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale

rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso da avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH

LRT58S22D969F) – PEC: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per vedersi riconosciuto

ai fini pensionistici il periodo di lavoro dal Omissis al Omissis svolto alle di-

pendenze Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Per gli effetti,

condannare l'INPS a rideterminare l'importo della pensione n. Omissis a far

	data dalla sua iniziale liquidazione, con condanna altresì alla corresponsione	
	in favore della ricorrente delle relative differenze arretrate, maggiorate di inte-	
	ressi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze del	
	giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipante.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- già dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso il Tribunale	
	della Spezia sin dal Omissis - cessava dal servizio in data Omissis e con atto	
	n. Omissis le veniva conferita pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata	
	con decorrenza Omissis;	
	- ai fini del calcolo della pensione non era stato conteggiato il servizio, dal	
	Omissis (decorrenza giuridica ed economica 31.12.1982) al Omissis, prestato	
	dalla stessa nella Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (oggi Po-	
	ste Italiane S.p.A.) i cui contributi risultano regolarmente versati;	
	- con comunicazione 17.07.2020 segnalava la mancanza agli Enti preposti	
	senza però ottenere riscontro; con comunicazione PEC a mezzo Patronato Ital	
	de La Spezia 31.05.2021 rinnovava all'INPS la richiesta di riliquidazione della	
	propria pensione. L'Istituto previdenziale, pur confermando di avere preso in	
	carico la pratica, non dava seguito alla richiesta; seguivano pertanto nuovi sol-	
	leciti in data 28.07.2021 e 06.10.2022 a mezzo del procuratore, nonché ricorso	
	al Comitato di Vigilanza in data Omissis che veniva trattato come istanza di	
	riesame che sarebbe tuttora in corso di trattazione presso "ufficio assicurato	
	pensionato" dell'Istituto.	
	In via istruttoria il ricorrente ha chiesto l'acquisizione della relativa documen-	
	tazione presso INPS e, in caso di contestazione, di disporre richiesta di infor-	
	mazioni volta ad accertare il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della	
	2	

	Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.	
	Con memoria depositata il 9.10.2023 si è costituito l'INPS, che contesta la	
	fondatezza del ricorso, peraltro senza svolgere alcun motivo diverso da quello	
	concernente l'onere della prova gravante sul ricorrente, concludendo per il ri-	
	getto del ricorso.	
	Alla pubblica udienza dell'11.10.2023 la difesa del ricorrente, rappresentata da	
	avv. Luigi Maggiani, preso atto della mancata contestazione di controparte dei	
	fatti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese e di-	
	strazione. La difesa di INPS si è richiamata agli atti e alle conclusioni formu-	
	late. La difesa del ricorrente replicando a controparte ha precisato che la pre-	
	tesa riguarda il periodo dal Omissis al Omissis.	
	In esito alla discussione pubblica, con ordinanza n. 32/2023 veniva disposta	
	l'acquisizione, a cura dell'INPS, in persona del direttore pro tempore della sede	
	di La Spezia, del fascicolo amministrativo del ricorrente.	
	L'ordine giudiziale non risulta eseguito.	
	Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 è presente per il ricorrente l'avv.	
	Luigi Maggiani, che insiste per l'accoglimento. Per il resistente l'avv. Alberto	
	Fuochi, insiste per il rigetto. Il giudizio è stato quindi definito con lettura del	
	dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'odierno ricorrente chiede a questa Corte il riconoscimento ai fini pensioni-	
	stici del periodo di lavoro dal Omissis al Omissis svolto alle dipendenze	
	dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	
	Osserva il giudicante che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nelle	
	3	

	fattispecie in cui l'accertamento giudiziale da compiersi verta sul diritto a pen-	
	sione di ex dipendenti di Poste Italiane, a prescindere dal momento del collo-	
	camento a riposo, ossia se questo sia intervenuto prima o dopo la trasforma-	
	zione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e in società di	
	capitali (Sez. II appello, n. 469/2022).	
	Il ricorrente agisce in questa sede per far valere a fini pensionistici un periodo	
	di lavoro di ruolo presso l'Amministrazione autonoma delle poste <i>ante</i> trasfor-	
	mazione.	
	Con ordinanza n. 32/2023 veniva disposta l'acquisizione, a cura dell'INPS, in	
	persona del direttore pro tempore della sede di La Spezia, del fascicolo ammi-	
	nistrativo del ricorrente.	
	L'ordine giudiziale non risulta eseguito, per cui il ricorso deve essere deciso	
	allo stato degli atti e delle deduzioni di parte, che non risultano specificata-	
	mente contestati da controparte costituita (artt. 7 e 95 c.g.c.).	
	Risulta dal libello introduttivo che il ricorrente ha prestato servizio, a tempo	
	pieno e indeterminato, presso l'Amministrazione postale dal Omissis (con de-	
	correnza giuridica ed economica dal 31.12.1982) al Omissis, rapporto definito	
	per passaggio ad altra amministrazione statale, e che per i predetti periodi sono	
	stati versati i contributi assicurativi presso ex Fondo Tesoro (doc. 2 e 3 ricorso).	
	Il d.l. n. 487/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71/1994, nel	
	sancire la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-	
	cazioni in ente pubblico economico, ha tuttavia mantenuto ferma l'applica-	
	zione, quanto al trattamento di quiescenza del personale, delle norme valide	
	per i dipendenti dello Stato (art. 6, c. 7). A sua volta l'art. 8 del d.P.R. n.	
	1092/1973, Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di	
	4	

	quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, stabilisce che, salve le	
	eccezioni previste, tutti i servizi prestati in qualità di dipendente si computano	
	ai fini del trattamento di quiescenza.	
	Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso è allora meritevole di accoglimento,	
	con riconoscimento del diritto del ricorrente al computo, ai fini pensionistici,	
	del periodo di lavoro dal 31.12.1982 (data di decorrenza giuridica ed econo-	
	mica) al Omissis, svolto alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e	
	telecomunicazioni, con le consequenziali statuizioni di legge.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epi-	
	grafe e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo, ai fini pen-	
	sionistici, del periodo di lavoro dal 31.12.1982 al Omissis svolto alle dipen-	
	denze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	
	Condanna l'INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricor-	
	rente e al pagamento delle differenze rispetto alle precedenti rate non adeguate	
	a far data dal pensionamento, con altresì il maggiore importo fra interessi legali	
	e rivalutazione monetaria, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza	
	delle Sezioni riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.	
	Liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, le spese di lite, da distrarsi	
	in favore del procuratore anticipante.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.	
	IL GIUDICE	
	5	

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2024